



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
*- Direzione Distrettuale Antimafia -*

***DECRETO DI FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO***

***- Art. 384 c.p.p.-***

I Pubblici Ministeri, dott. Giuseppe Lombardo e dott. Stefano Musolino,

Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di

**GENNARINI Gennaro**, nato a Melito di Porto salvo il 10.08.1971, residente in Reggio Calabria alla via Saracinello - salita Enel n 163;

**NETTUNO Vincenzo**, nato a Reggio Calabria il 23.11.1979, ivi residente alla via Abate S. Elia II Tv n 10;

**MINNITI Terenzio**, nato a Reggio Calabria il 29.10.1984, ivi residente alla via Saracinello I Cuzzocrea n 12;

indagati in ordine al seguente reato:

**previsto e punito dagli artt. 110, 56, 629 co. 2 c.p., 7 D.L. n. 152/91**, perché, in concorso tra loro, recatisi presso la sala giochi e scommesse denominata “Dragon Games”, sita in Pellaro alla via Nazionale Trav. H n. 36 ed avuta la presenza del titolare della stessa Caminiti Gaetano, dapprima il Gennarini si presentava quale componente della famiglia “Latella” e nello specifico quale cugino di “Latella Pasquale” con l’incarico, ricevuto dal figlio di quest’ultimo, di offrirgli la fornitura di un software e relativa connessione telematica, per l’esercizio illecito del poker on-line ed altri giochi simili, vietati perché privi di autorizzazione del Monopolio di Stato; quindi, a fronte della resistenza opposta dal predetto esercente, tutti e tre riunitisi, lo minacciavano sottolineando e ribadendo di essere stati mandati da terzi (con implicito, ma non equivoco riferimento ai “Latella”) per imporgli la predetta fornitura, intimandogli di accondiscendere a tali desiderata, nonché di indirizzare le giocate della sua clientela verso il sito illecito proposto; infine, considerata la strenua resistenza opposta dalla vittima (che temeva che - accedendo alle richieste estorsive - avrebbe rischiato la revoca delle autorizzazioni e quindi la chiusura del locale) lo minacciavano ulteriormente, dicendogli con toni rancorosi “...poi vidimu si non tu pigghi... nci fazzu a sapiri a 'cu ndi mandau chi non volistuvi nenti...” facendo ancora una volta implicito ma non equivoco riferimento alla famiglia mafiosa dei “Latella” ed al potere di intimidazione e di assoggettamento che costoro erano capaci di esprimere. E così operando, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con minaccia, il Caminiti a fornirsi di un software e comunque ad offrire al pubblico la possibilità di connettersi ed effettuare giocate presso un sito di poker on-line ed altri giochi d’azzardo simili, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per la vittima, non riuscendovi per la strenua resistenza opposta da quest’ultimo.

Con l'aggravante di avere agito in più persone riunite e di essersi avvalsi della condizione di assoggettamento ed omertà conseguente all'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", attraverso l'evocazione ora esplicita, ora implicita della cosca "Latella" quale entità criminale interessata all'esito positivo dell'estorsione.

### **In Reggio Calabria il 26.3.2011**

**Ritenuto che** sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti per cui si procede a carico degli indagati sopraindicati, alla luce dell'attività investigativa sintetizzata nell'informativa n. 66/24 del 10.7.2011 del RONI CC di Reggio Calabria (e relativi allegati) che qui si intende interamente richiamata e che ha chiaramente indicato la molteplicità di elementi di prova che riconducono agli indagati il fatto dettagliatamente descritto in imputazione.

In particolare, l'indagine si è giovata del fattivo contributo dichiarativo della vittima: l'imprenditore Gaetano Caminiti, provato dai reiterati e continuati atti di intimidazione fisica (giunti sino al tentato omicidio a colpi di arma da fuoco subito all'inizio di quest'anno) e psichica (con una impressionante sequela di missive intimidatorie ed attentati incendiari) che è stato costretto a subire sin dal 2009. Il Caminiti, infatti, ha denunciato immediatamente i fatti per cui si procede alla Stazione CC di Pellaro, riferendo nei dettagli le modalità operative dell'azione criminale, essendo specifico anche nell'attribuzione ai tre partecipi dei ruoli da ciascuno svolti.

Così ha riferito il Caminiti, nella sua denuncia, selezionandovi i passaggi di maggiore interesse:

"...sono proprietario di una sala giochi denominata "Dragons Games", sita in Pellaro di RC via Nazionale Tv H nr 36. In data 26.03.2011, verso le ore 12.15, mi trovavo all'interno della predetta sala giochi, quando un individuo di sesso maschile, dall'apparente età di 35 anni, di corporatura normale, con capelli rasati, entrava all'interno della sala dalla porta principale posta sulla via Tv H, e si dirigeva verso di me, chiedendomi se fossi il proprietario, dandomi l'impressione di conoscermi. L'individuo si presentava come Latella, cugino di Latella Pasquale, ed era stato mandato dal figlio di quest'ultimo, per propormi, con reiterata insistenza, un sito on-line di poker con altri giochi dello stesso genere. Non avendo capito bene cosa questi volesse propormi, in quanto le sue spiegazioni erano incomprensibili, mi diceva di attendere in quanto avrebbe chiamato due suoi amici che mi avrebbero spiegato meglio la questione. Infatti, il Latella usciva dalla sala giochi e faceva rientro dopo alcuni istanti in compagnia di altri due soggetti, che sicuramente lo stavano attendendo fuori. Il primo ad entrare nella sala giochi dopo il Latella, era un soggetto dall'apparente età di 35/36 anni, di corporatura normale, altezza di circa cm 170 circa, mentre il secondo dall'apparente età di 30/35 anni, di corporatura snella, radi capelli, si dirigevano verso di me che nel frattempo mi trovavo dietro il banco bar in loro attesa. Il terzo soggetto, quello indicato con corporatura snella, si rivolgeva a me con fare arrogante, dicendomi di essere stati mandati per impormi di inserire il loro sito di poker on-line nei miei computer, intimandomi, di conseguenza, di prendermi il gioco on-line da loro proposto, avendo cura " di farlo usare a tutti ". In tale circostanza, quello che si era presentato come Latella, ribadiva quanto detto dal soggetto di

corporatura snella. A tale proposta impositiva, facevo presente ai tre che il gioco in questione, era ritenuto illecito e l'uso dello stesso all'interno di una sala giochi autorizzata, comportava delle sanzioni amministrative e penali, con l'arresto da 3 mesi a 3 anni e la chiusura del locale. All'uopo, prendevo la normativa vigente del monopolio di stato che avevo vicino al bancone, sottoponendola all'attenzione dei tre, ma il soggetto che si trovava tra i due borbottava in dialetto reggino in modo arrabbiato la seguente frase: " poi virimu si non tu pigghi". A seguito del mio rifiuto, i tre si alzavano ed il Latella, dopo avermi salutato, dirigendosi verso l'uscita, ed in modo palesemente contrariato proferiva la frase " nci fazzu a sapiri a 'cu ndi mandau chi non volistuvu nenti" raggiungendo gli altri due che nel frattempo erano usciti dal locale. Dopo alcuni istanti, uscendo a mia volta dal locale, ho avuto modo di notare che i tre erano saliti a bordo di un MINI Cooper di colore scuro ed alla cui guida vi era il soggetto di corporatura snella, mentre il Latella sedeva a lato passeggero e l'altro nel sedile posteriore...omissis...chiaramente l'atteggiamento assunto dai tre soggetti sopra indicati fa presagire, non avendo accettato il mio diniego alla loro impositiva proposta, possibili ripercussioni future nei miei confronti, in quelli dei miei familiari o della mia attività...".

Inoltre, la vittima ha consegnato ai CC, il video contenente le immagini della dinamica delittuosa, registrate dal circuito di video-sorveglianza interna. Ne è derivata non solo la possibilità di visionare lo sviluppo dell'azione criminale negli esatti termini narrati dal Caminiti, ma anche di identificare compiutamente i responsabili. Ed in tale opera i Militari sono stati agevolati proprio dalle modalità di presentazione del primo dei correi e poi degli altri che avevano fatto esplicito riferimento alla famiglia mafiosa dei "Latella", quale entità mandante.

Sul punto si rinvia integralmente alla nota n. 20/1-14 di prot. del 30.3.2011 della Stazione CC di Pellaro, dove ben si intende quale sia stata la progressione investigativa che ha condotto all'identificazione degli indagati. Va, peraltro, evidenziato come sul punto non valgano solo le certe ricognizioni dei Militari operanti sul territorio ed il raffronto delle immagini estrapolate dal circuito di video-sorveglianza del Caminiti con i cartellini anagrafici degli indagati, ma sussistono pure una serie plurima di riscontri in ordine alle loro relazioni (di affinità familiare per Gennarini, di assidua frequentazione per gli altri due) con i componenti della famiglia mafiosa dei "Latella", evocata in sede di intimidazione. Inoltre, è emerso come tutti e tre siano soliti frequentarsi ed utilizzare un'autovettura dello stesso modello, marca e colore di quella servita a consumare i fatti descritti in imputazione.

Venendo ai profili giuridici della vicenda investigata, non sussistono dubbi in ordine all'integrazione degli elementi tipici dell'estorsione, sia pure nella forma tentata per la resistenza opposta dalla vittima. In particolare, la minaccia si è manifestata attraverso un'escalation intimidatoria. Ed infatti, all'esordio l'intimidazione si è espressa implicitamente attraverso il richiamo evocativo alla famiglia mafiosa dei "Latella", quale "soggetto" mandante e, perciò, coinvolta e direttamente interessata alla positiva conclusione del contratto di fornitura. Quindi, a fronte delle obiezioni operative

manifestate dalla vittima, i tre sono passati a forme più dirette di minaccia, per come testualmente riferito dalla vittima, nei termini che seguono: "... si rivolgeva a me con fare arrogante, dicendomi di essere stati mandati per impormi di inserire il loro sito di poker on-line nei miei computer, intimandomi, di conseguenza, di prendermi il gioco on-line da loro proposto, avendo cura " di farlo usare a tutti ". In tale circostanza, quello che si era presentato come Latella, ribadiva quanto detto dal soggetto di corporatura snella ...". Infine, considerata la strenua resistenza opposta dalla vittima (che non voleva correre il rischio - accedendo alle richieste estorsive - di subire la revoca delle autorizzazioni e quindi la chiusura del locale) lo minacciavano ulteriormente e definitivamente dicendogli con toni rancorosi "...poi vidimu si non tu pigghi... nci fazzu a sapiri a 'cu ndi mandau chi non volistuvì nenti...".

E' evidente, poi, come dalla conclusione del contratto di fornitura i correi e/o altri soggetti a loro collegati, avrebbero tratto i profitti illeciti derivanti dall'ampliarsi degli utenti del sito abusivo predetto, anche alla clientela della sala giochi e scommesse gestita dal Caminiti, con il danno per quest'ultimo, conseguente al rischio di revoca delle autorizzazioni del Monopolio di Stato e di quelle altre convenzioni di fornitura legate, alle qualità personali ed alle modalità operative del gestore.

Nello sviluppo dinamico dell'azione criminale, è agevolmente apprezzabile, la circostanza aggravante delle "più persone riunite", atteso come (dopo l'approccio iniziale del solo Gennarini) tutte e tre gli indagati si siano presentati simultaneamente innanzi alla vittima per estrinsecare in maniera, sempre più manifesta e pervicace il loro intento delittuoso, realizzando così quegli "...effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena...", secondo gli insegnamenti di Cass VI n. 41359/2010.

Chiarissima è anche l'individuazione, nei fatti investigati, dell'aggravante del cd. metodo mafioso di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91. Sin dall'origine, infatti, la intimidazione estorsiva è stata presentata alla vittima come sponsorizzata dalla famiglia mafiosa dei Latella di cui un componente (il Gennarini) era presente anche nella fase esecutiva. Ed infatti, nelle frasi introduttive rivolte dal Gennarini alla vittima, la coartazione rafforzata dal metodo mafioso si è manifestata con un richiamo evocativo al vincolo che legava l'autore alla famiglia mafiosa dei Latella, al loro diretto interesse nella vicenda ed alla connessa condizione di assoggettamento che era imposta al Caminiti. In sostanza, il metodo mafioso si è espresso in forma indiretta ed implicita (sulla configurabilità dell'aggravante con siffatte modalità cfr. Cass. V, n. 3101/2010), nella fase di presentazione, per fare intendere alla vittima come il rapporto di forze non gli consentisse di sottrarsi alla pretesa, in quanto questa era riferibile anche alla volontà del temibile casato mafioso, di cui Gennarini era componente per legame di affinità. L'ultima porzione dell'escalation intimidatoria sopra descritta, infine, ha palesato immediatamente e direttamente la volontà degli indagati di utilizzare il metodo mafioso, avendo fatto costoro aperto riferimento alla forza intimidatrice dei "Latella" che avrebbe anestetizzato ogni volontà contraria della vittima. Ed infatti, la circostanza aggravante in esame qualifica l'uso del metodo mafioso - sul presupposto dell'esistenza in una data zona

di associazioni mafiose - anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni; sicchè neppure è necessario indagare in ordine alla formale associazione alla cosca del Gennarini e degli altri accoliti.

E va rammentato come la circostanza del metodo mafioso, non implichi neppure che sia dimostrata l'esistenza dell'associazione criminale (così Cass. I, n. 16883/2010), rilevando, invece, che la tecnica di intimidazione del reo si giovi del riferimento agli interessi nella vicenda di soggetti legati alla criminalità organizzata (così Cass. I, n. 14193/2010).

Insegna in merito Cass. I, n. 4898/2008 "...che sul punto occorre considerare, in particolare, che la norma dell'art. 7 cit. tiene conto che la stabilità della presenza di associazioni criminose nel tessuto sociale imprime un carattere metodologico obiettivo alla forza di intimidazione propria del vincolo associativo e, correlativamente, alla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, sicché l'una può essere esercitata e dell'altra può avvalersi anche chi non è affiliato a un'associazione di tipo mafioso (cfr. Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 14 novembre 1998 n. 5839, ric. Giampà), essendo la funzione della norma quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, vale a dire il modus operandi dell'associazione di tipo mafioso in quanto utilizzato, sul presupposto dell'esistenza in una zona determinata di associazioni di quel tipo operanti, anche dal delinquente individuale (cfr. Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 31 gennaio 2000 n. 4003, ric. Muccari; Sez. 1<sup>^</sup>, 18 novembre 1998 n. 5711, ric. Vitale e altri; Id., 12 ottobre 1998 n. 2128, ric. P.M. e Prete e altri);...".

E concludendo sul punto, va evidenziato come a fronte dell'evocazione di superiori referenti criminali da parte dei suoi aguzzini, l'atteggiamento di contrapposizione dialettica del Caminiti alle ingiuste minacce e pretese, non è affatto idoneo ad escludere la sussistenza dell'aggravante in questione (così Cass. I, n. 14951/2009), essendo, invece, il frutto di una precisa scelta personale della vittima che ormai stanco delle numerose e reiterate aggressioni fisiche e psichiche subite, si era determinato a non cedere oltre ai ricatti della criminalità organizzata.

**Considerato inoltre che** sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione in delitti della stessa specie, alla luce delle qualità personali degli indagati, nonché delle modalità di esecuzione del fatto che lasciano inferire come questo non sia qualificabile in termini occasionali, ma piuttosto professionali; sul punto, la circostanza che il Minniti gestisca una sala giochi e scommesse analoga a quella del Caminiti, lascia agevolmente intendere come il fatto si inserisca in un complesso di attività e di interessi illeciti legati alla gestione di siti internet illeciti e di sale giochi e scommesse presso cui vengono proposti; sicchè è altissima la probabilità che ulteriori attività estorsive vengano poste a danno di ulteriori gestori operanti nel territorio sud della città; sussiste anche il pericolo di fuga per come ben descritto nella citata informativa del RONI CC di Reggio Calabria e per come desumibile dalla qualità criminale dei correi, dal loro sicuro e stabile inserimento in ambienti di

criminalità organizzata e dalla circostanza che la sottoposizione a forme di tutela personale del Caminiti (che è scortato da personale della PG) ha reso manifesta la sua collaborazione con la giustizia, con conseguente percezione per gli indagati di un imminente pericolo di emissione di provvedimenti cautelari a loro carico;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 384 c.p.p.

**DISPONGONO**

il fermo di **GENNARINI Gennaro**, nato a Melito di Porto salvo il 10.08.1971, **NETTUNO Vincenzo**, nato a Reggio Calabria il 23.11.1979, **MINNITI Terenzio**, nato a Reggio Calabria il 29.10.1984, ivi residente alla via Saracinello I Cuzzocrea n 12;

**DISPONGONO**

che gli Ufficiali ed Agenti del RONI CC di Reggio Calabria (che allo scopo si delega con facoltà di sub-delega) o altra P.G. che eseguirà il presente provvedimento, diano immediata notizia dell'esecuzione al Pubblico Ministero del luogo in cui il fermo sarà eseguito, trasmettendo allo stesso, ed anche a questo Ufficio, il relativo verbale;

che i medesimi diano immediata informazione dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di fermo al difensore che il fermato (formalmente invitato alla relativa nomina in relazione al presente procedimento) nominerà al momento del fermo, o comunque, in mancanza, al difensore di ufficio individuato sulla base dei criteri di cui al c. 2° dell'art. 97 c.p.p., nell'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Reggio Calabria, individuato come da foglio allegato al presente;

che gli stessi diano senza ritardo notizia dell'avvenuto fermo, previo consenso del fermato, ai familiari del medesimo;

che gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che eseguiranno il presente provvedimento, conducano il fermato al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, nella Casa Circondariale o Mandamentale del luogo di esecuzione del fermo, a disposizione della Autorità Giudiziaria competente per le richieste in ordine alla convalida

Si trasmetta il presente provvedimento in copia per l'esecuzione al RONI CC di Reggio Calabria;

Mandano alla Segreteria per quanto di competenza

Reggio Calabria,

**I PUBBLICI MINISTERI**

*(dott. Giuseppe Lombardo – Sost.)*

*(dott. Stefano Musolino - Sost.)*

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

dott. Giuseppe Pignatone